

REGOLAMENTO (CEE) N. 3780/85 DEL CONSIGLIO

del 31 dicembre 1985

che fissa, per il 1986, alcune misure di conservazione e di gestione delle risorse ittiche applicabili alle navi battenti bandiera del Portogallo nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri, esclusi la Spagna e il Portogallo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 349 dell'atto di adesione, spetta al Consiglio fissare le possibilità di pesca nonché il corrispondente numero di navi portoghesi autorizzate a pescare nelle acque di cui al paragrafo 1 di detto articolo;

considerando che, a norma dell'articolo 349, paragrafo 2, dell'atto di adesione, alle navi portoghesi sono concesse possibilità di pesca limitate alla cattura del melù e del suro;

considerando che le possibilità di pesca sono determinate, per le specie non soggette al regime dei totali di catture ammessi e dei contingenti, tenendo conto della necessità di garantire la conservazione delle popolazioni;

considerando che occorre stabilire le condizioni particolari di esercizio delle attività di pesca di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione;

considerando che le attività di pesca considerate nel presente regolamento sono sottomesse alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo

delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli stati membri ⁽¹⁾, modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3723/85 ⁽²⁾, nonché alle modalità specifiche adottate conformemente all'articolo 349, paragrafo 5, secondo comma dell'atto di adesione;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo, le istituzioni della Comunità possono adottare prima dell'adesione le misure di cui all'articolo 349 dell'atto e che queste misure prendono effetto soltanto con riserva e alla data dell'entrata in vigore di detto trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il numero delle navi battenti bandiera del Portogallo autorizzate a pescare nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli altri stati membri, esclusa la Spagna, di cui all'articolo 349 dell'atto di adesione, nonché le relative modalità d'accesso e le possibilità di cattura per talune specie sono fissati come indicato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1986, con riserva dell'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Esso è applicabile sino al 31 dicembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. STEICHEN

⁽¹⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1985, pag. 42.

ALLEGATO

PORTOGALLO – CEE

Specie	Quantità (tonnellate)	Zone CIEM	Attrezzi da pesca autorizzati	Numero totale delle navi	Periodo di autorizzazione della pesca
Melù (<i>Micromesistius poutassou</i>)	3 000	V b, VI, VII, VIII a, b, d (¹) (²)	Rete da traino pelagica	5 (³) 2 (⁴)	tutto l'anno
Suro (<i>Trachurus trachurus</i>)	3 000	V b, VI, VII, VIII a, b, d (¹) (²)	Rete da traino pelagica	6 (³) 4 (⁴)	tutto l'anno
Tonnidi	Illimitata	V b, VI, VII, VIII a, b, d (¹) (²)	Lenza a strascico	Illimitato	tutto l'anno

(¹) Esclusa la zona situata a sud di 56°30' latitudine nord, a est di 12° longitudine ovest e a nord di 50°30' latitudine nord.

(²) Acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli stati membri della Comunità, esclusi la Spagna e il Portogallo.

(³) Numero totale (elenco di base) di navi tipo portoghesi; si intende per navi tipo, una nave di una potenza al freno uguale a 700 cavalli (BHP).
I tassi di conversione per le navi di un'altra potenza sono uguali a quelli definiti nell'articolo 158, paragrafo 2, dell'atto di adesione.

(⁴) Numero totale delle navi autorizzate, per stato membro, a esercitare contemporaneamente le attività di pesca (elenco periodico).